

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/04/2025 n. 480

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.I - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA A CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 LEGGE N. 241/1990 - LAVORI DI "COSTRUZIONE DI PISCINA AD USO PRIVATO" IN LOC. FUGIANO FRAZ. AVACELLI S.N.C. IN ARCEVIA - RICHIEDENTE SIG.A JHAN MIRIAM ALEXANDRA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la nota prot. n. 655 del 21/01/2025, pervenuta in data 21/01/2025 e registrata al ns. prot. n. 2594 del 22/01/2025 con la quale il Comune di Arcevia ha trasmesso per conto della Sig.a JHAN MIRIAM ALEXANDRA l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, mediante convocazione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 relativamente ai lavori di "COSTRUZIONE DI PISCINA AD USO PRIVATO" in Frazione Avacelli snc;

DATO ATTO che in data 23/01/2025, con nota prot. n. 2954, si è ritenuto opportuno sospendere il procedimento per richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella pervenuta in allegato all'istanza;

VISTA la nota prot. n. 906 del 30/01/2025, registrata al ns. prot. n. 3747 dello stesso 30/01/2025, con la quale il Comune di Arcevia ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 4195 del 03/02/2025, redatta, ai sensi

dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua – interessando la fascia di rispetto del Fosso di Fugiano - (c.d. Galasso acque).

L'intervento proposto riguarda un immobile sito in Fraz. Avacelli località Fugiano in area identificata nel P.R.G., così come da certificazione redatta dal Comune di Arcevia, come “E1 – zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale”, normata dall'art. 72 delle NTA.

L'intervento proposto riguarda, in particolare, la realizzazione di una piscina ad uso privato in corrispondenza della corte dell'abitazione residenziale attualmente utilizzata come giardino.

La corte del fabbricato risulta piuttosto ampia e ben piantumata con assenze autoctone che ne comportano una notevole schermatura; a sud rispetto al sedime del fabbricato, ove è prevista la realizzazione della piscina, la corte si sviluppa con leggera pendenza verso valle.

La struttura sarà interrata tranne per la parte rivolta a valle ove la vasca affiorerà per circa 50 cm dove verrà rivestita in pietra arenaria con le stesse caratteristiche del fabbricato principale.

La piscina avrà forma regolare con pianta rettangolare da 3,5 x 12 e sarà dotata di bocchette per il ricircolo dell'acqua posizionate al di sotto del cordolo esterno (sistema a skimmer) e con sfioro per il ricircolo per il lato posto a valle.

La struttura portante sarà in cemento armato realizzata su pali onde evitare inclinazione dovuta a cedimenti differenziati e quindi rivestita al suo interno con teli color sabbia; sul lato a monte e in corrispondenza del vano tecnico verrà realizzato un pavimento in mattoni di recupero opportunamente sabbiati per rendere la superficie antiscivolo.

Il vano tecnico sarà integrato alla struttura della piscina con ingresso da valle tramite scala e sarà interamente interrato; all'interno saranno localizzati i vari impianti indispensabili al

funzionamento della piscina e cioè quello elettrico e quello idrico nonché la vasca di compensazione del sistema di ricircolo dovuto allo sfioro.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *la piscina viene realizzata in prossimità della corte dell'edificio in una zona a sud dell'edificio principale al fine di evitare l'abbattimento di alberature esistenti e limitare al massimo il movimento di terreno non arrecando pertanto una significativa compromissione al paesaggio esistente;*
- *la futura piscina risulterà in parte schermata dalla presenza di essenze arboree già presenti nel sito e risulterà visibile solamente in direzione Est da strada privata, non risultando visibile da nessuna delle vie pubbliche circostanti.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "COSTRUZIONE DI PISCINA AD USO PRIVATO", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 105 part. 260, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *sia la parte rivolta a valle, ove la vasca affiorerà per circa 50 cm, sia la pavimentazione circostante la piscina venga rivestita con materiali locali (pietra arenaria delle stesse caratteristiche di quella del fabbricato principale);*
- *per l'impermeabilizzazione della vasca della piscina sia evitato il colore azzurro, troppo impattante visivamente, in favore di coloriture simili alle terre o alla vegetazione (es. verde malva etc.);*
- *nei periodi in cui la piscina non risulti utilizzata, anche i teli di copertura dovranno avere coloriture poco impattanti (es. sabbia, terre naturali ecc.)."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4195 del 03/02/2025 l'Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica

illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Arcevia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine entro cui doveva essere reso il parere (21/03/2025), indicato dal comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere in merito all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. 31/05/2014 n. 83, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente (05/04/2025) l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.a JHAN MIRIAM ALEXANDRA nel Comune di Arcevia - Frazione Avacelli snc, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di

Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica, relativamente a Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990, lavori di "COSTRUZIONE DI PISCINA AD USO PRIVATO", Frazione Avacelli snc, nel Comune di Arcevia, proposte come da istanza trasmessa dal Comune di Arcevia, per conto della Sig.a JHAN MIRIAM ALEXANDRA, con nota prot. n. 655 del 21/01/2025, pervenuta stessa data e registrata al ns. prot. n. 2594 del 22/01/2025, nel rispetto dei contenuti e prescrizioni della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (4195 del 03/02/2025), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”*.
- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- IV. Di dare atto, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- V. Di dare atto che il Comune di Arcevia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Arcevia e alla richiedente.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

- IX.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2025/1267